

Addizionale all'accisa sull'elettricità: istanze di restituzione in 10 anni

Giorgio Emanuele Degani

Mentre si resta in attesa di una pronuncia della Corte costituzionale – la cui udienza è fissata per febbraio 2025 – la controversa questione del rimborso delle addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica è stata interessata da nuove sentenze della Cassazione. Si tratta di provvedimenti molto rilevanti e che alimentano un contenzioso esteso (interessato anche dalla pronuncia della Corte di giustizia Ue, C-316/22): da un lato, la sentenza 21883/2024 ha chiarito che il legittimato passivo delle richieste di rimborso, per consumi inferiori a 200 kW, è l'agenzia delle Dogane e non la Provincia; dall'altro, le sentenze 21554 e 21749 e l'ordinanza 24373 del 2024 hanno precisato che il principio di effettività del diritto al rimborso consente di indirizzare le richieste direttamente all'amministrazione doganale entro il termine di prescrizione decennale (le tre pronunce hanno ad oggetto l'azione diretta di rimborso in caso di fallimento o concordato preventivo del fornitore di energia elettrica).

A chi va chiesto il rimborso

L'intervento della Cassazione si pone all'esito del procedimento ex articolo 363-bis, del Codice di procedura civile, attivato dalla Cgt di primo grado di Piacenza: quest'ultima, a seguito della richiesta avanzata dalle parti del giudizio di merito, ha chiesto al giudice di legittimità di enunciare un chiaro principio di diritto in ordine al soggetto tenuto ad erogare i rimborsi per le addizionali relative alle forniture di energia elettrica con potenza disponibile inferiore a 200 kW.

Sebbene gli enti locali, in forza dell'articolo 6, Dl 511/1998, risultassero i destinatari del gettito delle addizionali – tanto è che venivano rimosse direttamente dai medesimi –, secondo la Cassazione questa era una semplice funzione di "tesoreria" esercitata dagli stessi, nell'ambito del trasferimento di risorse relative al finanziamento locale. Tale limitata funzione attuativa non può comportare in alcun modo una responsabilità obbligatoria passiva della Provincia. Inoltre, secondo i giudici, la natura erariale del tributo evidenzierebbe la competenza dell'Amministrazione doganale al rimborso.

Il termine per l'istanza

Con le altre pronunce la Corte ha reso dei principi di diritto senza precedenti e conformi alla Corte Ue: il principio comunitario di effettività del diritto al rimborso consente al consumatore finale di agire direttamente davanti alle Dogane per ottenere la restituzione di un'imposta indebitamente corrisposta al fornitore; dall'altro, all'azione di rimborso, qualificata come indebito oggettivo, si applica il

termine di prescrizione ordinario e non la decadenza biennale prevista dal Tu accise.

Tale conclusione deriva dalla censura mossa dalla Corte Ue, nella parte in cui rileva l'incompatibilità dell'ordinamento nazionale con quello comunitario laddove il primo non consente al consumatore di chiedere allo Stato il rimborso dell'onere che egli ha supportato a causa della traslazione, operata dal fornitore, dell'addizionale incompatibile con l'ordinamento Ue.

Del resto, gli Stati sono tenuti a rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto Ue, salva l'ipotesi in cui la restituzione generi un arricchimento senza causa degli aventi diritto, cioè quando venga accertato che la persona tenuta al pagamento ne ha traslato l'onere su un altro soggetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA